Roma,

Prot

Gentile Sig. ---------------------

C.F………………….

Residente in ……………

Via……….

Cap……………

Email……………..

PEC……………….

**Oggetto**: affidamento di incarico tecnico sportivo in qualità di …………………….. per prestazione di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa

Nell’ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE facendo seguito agli accordi intercorsi, Le conferisce l’incarico di Tecnico Sportivo in qualità di ……………per svolgere le seguenti prestazioni:

1)

2)

3)

L’incarico si intende conferito dal ………….. sino al …………… data in cui scadrà senza necessità di disdetta essendo espressamente escluso il tacito rinnovo.

Per lo svolgimento di tutta l’attività è previsto un compenso di € …………..lordi e omnicomprensivi……….. il cui pagamento sarà effettuato con a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (allegato A al presente contratto)

Le potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell’incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dai regolamenti federali che il tecnico dichiara di conoscere e accettare.

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico si intende da Lei dichiarato quanto segue:

* di possedere una specifica competenza in ordine all’attività di ……………,
* di essere tesserato alla FISE con tessera numero………………
* di svolgere l’attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
* di aver preso visione e di accettare i regolamenti della FISE ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
* di non avere ragioni ostative allo svolgimento dell’incarico e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
* di non essere iscritto ad un Ordine Professionale e di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
* di essere consapevole che del presente rapporto, sussistendone i presupposti, si darà comunicazione al centro per l’impiego e si procederà all’iscrizione nel libro unico del lavoro;
* di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies, cod. pen., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
* di autorizzare la FISE a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014;
* di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto
* di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva.

Il presente accordo sarà disciplinato per espressa volontà delle parti sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. 163/2022 e la prestazione si intende resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015;

Il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il tesserato sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscano di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a \_\_\_\_ mesi;

Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, l’attività sportiva dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, o venisse sospesa sussistendo l’impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionatamente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto.

Le parti convengono che l’apposizione del termine di durata al presente contratto non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell’articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla con preavviso di 30 giorni .In tal caso al tecnico collaboratore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

Nello svolgimento dell’incarico il tecnico collaboratore non potrà divulgare, salvo autorizzazione della Federazione, notizie in qualsiasi maniera giunte nel suo possesso per effetto dell’incarico ricoperto, riguardanti in particolare atleti, cavalli e cavalieri, astenendosi da qualsiasi dichiarazione che possa essere nociva agli interessi ed all’immagine della F.I.S.E., dei suoi organi direttivi, degli atleti, dei cavalli e più in generale degli interessi sportivi.

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.

Riguardo il D.Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- l’idoneità del tecnico in relazione alle prestazioni assegnate;

- la società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività sportiva oggetto del presente contratto;

- i contraenti cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell’incarico.

Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i collaboratori ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all’attività oggetto del presente contratto.

Il tecnico collaboratore, nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola

Per accettazione

Il Tecnico Collaboratore

NOME COGNOME

……………….